TRIBUNALE DI MODENA



Modena, 30 aprile 2020

DECR 12/2020 GDP

Prot. n. 200 IMT Anno 2020 Tit. (CIZ-\Fasc. 52 Allegati:

Oggetto: Emergenza sanitaria COVID 19. Misure organizzative in vista della Fase 2. Ambienti di lavoro. Ufficio del Giudice di Pace di Modena. Disposizioni.

Il Presidente del Tribunale/Coordinatore

Richiamati gli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile dal Ministero della Salute, dal Presidente della Regione e le disposizioni del Ministero della Giustizia rispettivamente pubblicati in Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it) e sul sito web del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e della regione Emilia Romagna (www.regione.emilia-romagna.it):

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per sei mesi.

Atteso che le disposizioni emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 impongono:

- a) che siano consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative;
- b) che sia rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- c) che siano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
- d) il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano;
- e) che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- f) il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- g) il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- h) che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto;

- i) il rispetto del distanziamento interpersonale, come principale misura di contenimento, di almeno un metro (3 mq)
- j) l'adozione di strumenti di protezione individuale laddove non è possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro (3 mg)
- k) l'incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
- 1) il rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di misure per il contrasto delle regolamentazione virus COVID-19 negli della diffusione del ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 6 DPCM 26 aprile 2020);
- m) che siano messe a disposizione degli addetti, nonchè degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; (in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25/2/2020 n. 1);
- protezioni delle vie respiratorie che n) l'obbligo di usare permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le cui non sia possibile garantire continuativamente occasioni in mantenimento della distanza di sicurezza. (Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i disabilita' non compatibili con l'uso soggetti con forme di continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti);
- o) l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4 del DPCM 26 aprile 2020.

Posto che:

- sono state diramate misure di sicurezza anti-contagio e, laddove e non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- sono state incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
- è stato disposta la limitazione degli spostamenti all'interno degli edifici e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Considerato che, come è noto, fin dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria, con provvedimenti è stata attivato il lavoro agile per la totalità del personale in servizio.

Considerato che è necessario pensare a nuove modalità di servizio nella fase graduale della ripresa dell'attività giudiziaria come previsto dall'art 83 comma 6 del DL 18/20 e 20/20, con una maggior presenza in servizio del personale amministrativo.

Ferme restando, sino a diversa disposizione le misure organizzative di ulteriore cautela, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.

Considerato che

- è consentito agli utenti l'accesso solo con protezione delle vie respiratorie che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
- sono messe a disposizione soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- è stata attivata la procedura volta all'acquisto di parafiati per gli sportelli e per le postazioni che necessitano siano garantite le misure di distanziamento;
- sono state messe a disposizione delle protezioni delle vie respiratorie ed è stata attivato l'acquisto di ulteriori presidi;

- è stata avviata la procedura volta di sanificare gli ambienti di lavoro, quale misura emergenziale alla luce della situazione sanitaria in atto;
- all'esito dell'incontro del 27/4/2020, il medico competente ed il RSPPE hanno condiviso tutte le azioni organizzative e di prevenzione del contagio già adottate e in corso di adozione ed è stata determinata la capienza massima di dipendenti nei vali uffici/locali;
- è stato avvallato il modello che si intende adottare per tutti i front office basato su un sistema di prenotazione, di diversificazione degli orari, di deflazione e di contenimento degli utenti, rispetto al quale è in fase di ultimazione la predisposizione di un sistema di prenotazione obbligatorio di accesso ai servizi on line sul sito del Tribunale, condiviso e messo a disposizione dal Consiglio Ordine Avvocati di Modena;

dispone

la capienza massima e la collocazione del personale, come di seguito:

	N. MASSIMO POSTAZIONI
cancelleria penale	2
cancelleria civile	2
sportello civile	1
funzionario	1
direttore	. 1
Aula udienza	10

DISPONE

settori per la trattazione di attività indifferibili da rendere in presenza anche in ragione della gestione dell'emergenza, e unità di personale necessario a garantire il servizio:

settore civile/amministrativo	Tutto il personale assegnato al settore/servizio/cancelleria non assente a vario titolo (malattia, aspettativa, congedi parentali, L. 104, ecc)
settore penale	Tutto il personale assegnato al settore/servizio/cancelleria non assente a vario titolo (malattia, aspettativa, congedi parentali, L. 104, ecc)

Rilevazione della presenza

Onde garantire il regolare afflusso e deflusso del personale dalla sede di servizio, **dai 4 maggio 2020 è obbligatoria** la timbratura virtuale in PERSEO dalla propria postazione di lavoro delle entrate, delle uscite, della pausa pranzo e dei permessi (con relativo codice giustificativo)

La <u>password è strettamente riservata e personale</u> e deve essere mantenuta segreta e non divulgata o portata a conoscenza direttamente o indirettamente ad altri. La tutela della riservatezza è adempimento a carico del dipendente, che ne risponde in caso di uso fraudolento dovuto a dolo, colpa o negligenza.

Regolamentazione dell'entrata e uscita - Orario flessibile

Per rispondere alle esigenze del personale è prevista una fascia oraria entro la quale è consentito, l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa.

La flessibilità della fascia oraria in entrata non è subordinata a domanda, autorizzazione o contingentamento.

L'orario flessibile in entrata va dalle ore 7.30 alle ore 9.00, ed in uscita dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Per i rientri pomeridiani, la flessibilità è consentita: in entrata sino alle ore 14.30 in uscita dalle ore 16.30.

Onde non incidere sull'orario di apertura al pubblico, ed evitare sovrapposizioni di fasce orarie e disagi alla funzionalità dei servizi (compreso quello che cura la gestione del personale), in occasione del rientro pomeridiano, la pausa pranzo va fatta nella fascia oraria che va dalle ore 13.00 alle ore 14.29.

L'ingresso dopo la fascia oraria flessibile (9.00 e 14.30) costituisce ritardo, come definito e disciplinato dalla contrattazione nazionale.

Nella medesima giornata è possibile usufruire sia dell'orario flessibile che dei permessi orari ex art. 34 CCNL.

La prestazione lavorativa giornaliera non può, in ogni caso, essere inferiore alla metà dell' orario di lavoro (3 ore nelle giornate di 6 ore lavorative; 4h e 30 m nelle giornate di nove ore).

La fascia oraria in cui è richiesta la contemporanea presenza di tutto il personale va dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (cd. fascia ad orario rigido).

In tali fasce orarie, l'uscita è autorizzata solo per giustificati motivi con ricorso all'istituto dei permessi brevi (art. 34CCNL).

Orario multiperiodale (art 22 CCNL funzioni Centrali)

E' possibile far ricorso all'orario multiperiodale sino al venir meno dello stato di emergenza.

L'orario multiperiodale consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

Il minor tempo lavorato deve essere recuperato successivamente finito lo stato di pericolo.

La responsabile dell'ufficio provvede ad una attenta ricognizione delle unità presenti in modo da garantire una possibile rotazione in servizio in regime di lavoro multiperiodale, al fine di contemperare le esigenze di funzionamento con le esigenze personali e familiari dei singoli lavoratori, specialmente se pendolari.

Considerati i tempi ristretti l'esito della ricognizione deve pervenire nel più breve tempo possibile e comunque entro il 6 maggio 2020.

Orario su sei giorni

In vista di una diversa regolamentazione delle udienze e della eventuale collocazione su sei giorni, oltre a diversificare la presenza in servizio del personale, la responsabile dell'ufficio provvede ad una attenta ricognizione delle unità presenti in modo da garantire una possibile rotazione in servizio in regime di lavoro su sei giorni.

Considerati i tempi ristretti l'esito della ricognizione deve pervenire nel più breve tempo possibile e comunque entro il 6 maggio 2020.

Uso obbligatorio di mascherine

Visto il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; aprile 2020" elaborato dall'INAIL contenente misure organizzative, misure di prevenzione e protezione, ed in particolare il paragrafo relativo all' "utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali per le vie respiratorie", alla luce della mappatura di tutte le attività, è fatto obbligo per tutti i dipendenti dell'utilizzo di mascherina chirurgica, (come normato dal DL n. 9 art. 34, in combinato con il DL n. 18 art 16 c. 1).

Nell'occasione si raccomanda ancora a tutti di:

- limitare gli spostamenti al di fuori della propria postazione di lavoro;
- fare uso di mascherine e gel detergenti qualora non sia possibile lavarsi spesso le mani;
- privilegiare nei rapporti interni e con l'utenza la modalità di comunicazione telefonica e telematica
- non sostare nei corridoi, negli atri, negli spazi comuni
- mantenere una distanza prudenziale tra le persone compresi i colleghi di 1 metro (3mq)
- rispettare con scrupolo le indicazioni igieniche già diffuse
- rispettare e far rispettare le limitazioni di accesso allo stabile e agli uffici.

L'accesso alle stanze del personale amministrativo è inibito.

L'accesso agli sportelli e le attività che comportano ravvicinato contatto con il pubblico devono essere limitate allo stretto indispensabile.

L'accesso del pubblico deve essere scaglionato e regolato in modo da evitare assembramenti di persone nelle zone di attesa dove, in considerazione dell'ampiezza, potrà sostare una persona ogni 3 mq.

Qualora la distanza sia inferiore, l'utente deve sostare all'esterno o in altra zona limitrofa (non nei corridoi ove la distanza non può essere garantita) che consenta il rispetto del limite.

La verifica del rispetto delle suddette disposizioni è demandata ai preposti individuati per ogni settore, anche nel caso in cui si riscontri che l'inottemperanza sia posta in essere da personale di diverso settore/ufficio da quello di appartenenza.

Posto che l'obiettivo comune è quello di contenere la diffusione del virus e impedire il sovraccarico delle strutture sanitarie, si richiama il senso di responsabilità di ognuno con invito ad attenersi al rispetto delle disposizioni impartite in funzione dei principi richiamati dalle disposizioni normative emesse in materia di emergenza sanitaria.

Si rammenta che che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Manda al personale addetto al presidio degli accessi per una corretta regolamentazione degli ingressi secondo le disposizioni indicate nel presente provvedimento.

Si auspica una proficua collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati volta al contenimento degli accessi, ferme restando le preclusioni previste dalle Autorità sanitarie e di sicurezza con riferimento ai focolaio da COVID-19.

Il presente provvedimento, <u>avente valore provvisorio ed urgente</u>, potrà essere soggetto a modifica, anche a seguito di diverse superiori disposizioni.

Si comunichi al personale amministrativo, ai Magistrati togati e onorari, al Ministero della Giustizia, all'Unità di Crisi presso il Ministero della Giustizia, all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, al personale Amministrativo, ai Magistrati togati e onorari, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale, al Prefetto, al Presidente del COA, alla RSU, alle OOSS, e si pubblichi sul sito internet del Tribunale.



Il Presidente de Tribunale dott. Pasquakt Triccardo

Allegato 4 al DPCM 24 aprile 2020

Misure igienico-sanitarie

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3. evitare abbracci e strette di mano;
- 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.